

## INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

tra

L' Agenzia Liguria Lavoro, Ente strumentale della Regione Liguria  
via Fieschi 11G – 16121 Genova  
P.IVA 03863590109, c.f. 95058950106  
rappresentata dal Direttore Generale, Ing. Massimo Terrile, appresso denominato  
“committente”;

e

il dott. Sebastiano Benasso, nato a XXXXXXXXX  
residente in XXXXXX  
c.f. XXXXXXXXXXXX  
appresso denominato “collaboratore”

### Premesso

- che la sottoscrizione del presente atto è stata autorizzata dal Decreto del Direttore Generale dell' Agenzia Liguria Lavoro n. 122 del 14/09/2010, prot. 2895/10 per un importo onnicomprensivo di **euro 13.500,00 (comprensivo di IRAP e comprensivo dei contributi previdenziali ed ogni altro onere a carico di Agenzia Liguria Lavoro)** per il periodo compreso **tra il 01/10/2010 e il 31/05/2012** (codice attività 100801082 – 100801083 – 100801084 – DGR 801/10);

### SI CONVIENE

**A decorrere dal 01/10/2010 al 31/05/2012** il collaboratore, laureato esperto junior in materia di analisi ed elaborazione di dati con particolare esperienza nella costruzione e gestione di DataWareHouse, si impegna ad avviare il progetto di supporto alla sperimentazione del nuovo sistema di rilevazione degli esiti degli interventi/iniziative di formazione, in particolare, attraverso l'indagine diretta e la costruzione della banca dati, ai sensi della DGR 801/10.

Il prestatore non divulgherà a terzi i dati e i risultati elaborati nonché le informazioni acquisite nel corso di svolgimento del rapporto.

Le prestazioni saranno svolte con continuità, ma senza obbligo né di esclusività né di osservanza di un orario di lavoro, restando libera il collaboratore di impiegare nello svolgimento della sua attività il tempo che riterrà opportuno; tuttavia, svolgendosi parte della collaborazione nei locali dell'amministrazione e dovendosi coordinare con le esigenze organizzative, tecniche e produttive della medesima, nonché con le sue finalità, il collaboratore non potrà essere presente nei locali stessi prima delle ore 8.00 e dopo le ore 18.45 nonché nei giorni in cui questi restano chiusi all'accesso del personale.

Il collaboratore presterà la sua attività presso i locali di Agenzia Liguria Lavoro, salvo eventuali spostamenti fuori sede necessari per lo svolgimento delle attività oggetto del contratto.

Il collaboratore dovrà prestare la sua collaborazione personalmente e in piena autonomia, restando obbligato soltanto al conseguimento del risultato dell'attività oggetto del presente rapporto.

Il collaboratore non dovrà osservare alcuna direttiva specifica né rispondere in via gerarchica ad alcun membro dell'amministrazione; in particolare, non sarà tenuto ad osservare un orario di lavoro, non dovrà giustificare assenze né assoggettarsi al codice disciplinare.

Il corrispettivo della collaborazione è così pattuito: **Euro 10.648,00 lordi; il corrispettivo sarà corrisposto mensilmente.**

**Le prestazioni da svolgere e i costi del collaboratore sono dettagliatamente elencati nell'allegato al presente Contratto**

Sui compensi erogati verranno effettuate le ritenute fiscali e contributive obbligatorie per legge.

Il collaboratore dovrà prestare la sua attività con correttezza e buona fede; è, in particolare, fatto divieto di svolgere attività concorrenziale e di divulgare qualsiasi notizia relativa all'amministrazione, che abbia natura confidenziale o riservata, di cui sia comunque venuta a conoscenza.

Eventuali spese sostenute dal collaboratore per la realizzazione delle attività progettuali oggetto della presente collaborazione e debitamente documentate saranno a carico di Agenzia Liguria Lavoro.

La presente collaborazione scadrà il **31/05/2012** senza necessità di disdetta alcuna od obbligo di preavviso.

**Al termine di ogni singola annualità, il collaboratore dovrà redigere un report dettagliato sull'attività svolta durante la vigenza del contratto.**

Agenzia Liguria Lavoro avrà diritto di risolvere senza preavviso il presente rapporto, mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

- a) l'inattività del collaboratore, non dovuta a causa di forza maggiore, protratta per di più di 30 giorni, nonché il reiterarsi dell'irregolare svolgimento dell'attività;
- b) assoggettamento del collaboratore a procedura concorsuale ovvero promozione di azione penale a suo carico;

La collaborazione oggetto del presente contratto non è trasferibile.

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 il collaboratore autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità direttamente connesse e strumentali all'esecuzione del presente contratto, per analisi statistiche e rendicontazioni interne.

Il collaboratore dichiara di aver preso visione del Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS dell'Agenzia Liguria Lavoro del 30/12/2005) al quale si atterrà durante lo svolgimento delle attività.

Genova, li

**Il collaboratore**  
**Dott. Sebastiano Benasso**

**Il Direttore Generale**  
**Ing. M. G. Terrile**